SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971

(38ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro » **(736)** (*D'iniziativa dei senatori Brusasca ed altri*):

PRESIDENTE . . . *Pag.* 443, 444, 445 e *passim*
ABBIATI GRECO . . . . . 445, 447, 450 e *passim*
BISANTIS 446, 452
BONATTI 451, 452
DE MARZI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 444, 449, 450 e *passim*
MAGNO 449
RICCI 447, 449, 451, 452
ROBBA 445, 447, 448
TORELLI 447, 449, 450
VALSECCHI, *relatore* . . . 447, 448, 449 e *passim*
VARALDO 449, 451, 452
VIGNOLO . . . . . 446, 448, 449 e *passim*

La seduta inizia alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Coppo, Fermariello, Magno, Mancini, Mazzoli, Palazzeschi, Pozzar, Ricci, Robba, Segreto, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vignola.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Spigaroli è sostituito dal senatore Limoni.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

R I C C I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro » (736), d'iniziativa dei senatori Brusasca ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Brusasca, Segnana, Zaccari, Valsecchi Pasquale, Salari, Burtulo, Dal Canton Maria Pia, De Marzi, Corrias Efisio, Pala, Bargellini, Togni,

Morandi, Murmura, Zelioli Lanzini, Oliva, Bernardinetti, Alessandrini, Spagnolli, Cengarle, Limoni, Segreto, Albanese, Bartolomei, Bisori, Dal Falco, Santero, Tiberi, La Rosa, Bisantis, Lombardi, Signorello, Venturi Giovanni, Baldini, Verrastro, Folleri, Orlando, Mazzarolli, Colella, Dalvit, Cerami, Coppola, Zugno, Del Nero e Belotti: « Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro » (736).

Ritengo sia opportuno a questo punto accennare allo stato della discussione del disegno di legge. L'articolo 1 è stato accantonato; l'articolo 2 è stato approvato; l'articolo 3 è stato rinviato in quanto collegato con l'articolo 1; gli articoli 4, 5, 6 e 7 sono stati approvati; l'articolo 8 è stato esaminato, modificato e rinviato; gli articoli 9, 10, 11 e 12 sono stati approvati; l'articolo 13 è stato accantonato; l'articolo 14 è stato approvato; l'articolo 15 è stato rinviato; gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 sono stati approvati.

Passiamo quindi oggi all'articolo 21.

Art. 21.

(*Misura della pensione direta*)

La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità è di lire novecentosettantacinquemila annue.

L'importo predetto è accresciuto di una quota pari al dieci per cento dello ammontare complessivamente accreditato, per effetto di versamenti contributivi effettuati in conformità al successivo articolo 32, a nome dell'iscritto alla data di liquidazione della pensione stessa.

Il consiglio di amministrazione dell'ente può deliberare la concessione di assegni di adeguamento delle pensioni al costo della vita, in relazione alle variazioni del numero indice pubblicato dall'Istituto centrale di statistica.

Per finanziare gli oneri dell'adeguamento il consiglio di amministrazione, in relazione alla situazione della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente, può variare la misura del contributo personale a carico degli iscritti.

Il relatore senatore Valsecchi ha proposto il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero terzo comma:

« Qualora l'indice del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 12 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1970, la misura della pensione derivante dai contributi personali a carico degli iscritti sarà variata in proporzione con delibera del consiglio di amministrazione dell'ente.

Analogamente si procede ad un ulteriore adeguamento delle pensioni ogni qualvolta lo stesso indice medio annuo di cui al precedente comma subisca altra variazione in diminuzione o in aumento, pari o superiore al 12 per cento rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui ai precedenti commi ha decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima ».

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si dichiara favorevole a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma proposto dal relatore, al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 21, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 22.

(*Pensione a favore dei superstiti*)

Nel caso di decesso del pensionato o dell'iscritto, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte i requisiti di iscrizione e di contribuzione richiesti per la

pensione di invalidità dal precedente articolo 19, spetta una pensione ai seguenti familiari:

a) coniuge, non legalmente separato per sua colpa; se superstite è il marito, la pensione spetta soltanto nel caso che esso sia riconosciuto inabile al lavoro;

b) figli a carico, minorenni o inabili al lavoro; ai figli a carico che seguono corsi di studi la pensione spetta fino al compimento della durata minima legale del corso di studi universitari seguito e comunque non oltre il raggiungimento del ventiseiesimo anno di età;

c) genitori a carico, nel caso in cui manchino o non abbiano diritto i familiari indicati alle lettere precedenti;

d) fratelli inabili al lavoro o sorelle nubili o vedove a carico, nel caso in cui manchino o non abbiano diritto i familiari indicati alle lettere precedenti.

Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati in conformità all'articolo 404 del codice civile, nonchè i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato. Sono equiparati ai genitori: il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e coloro cui il dante causa fu affidato come esposto.

La pensione di riversibilità non spetta nei casi in cui il matrimonio, la legittimazione o l'adozione siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole, anche postuma.

Non hanno diritto a pensione le figlie minorenni superstiti maritate.

Il coniuge, le figlie minorenni e le sorelle nubili o vedove, superstiti, perdono il diritto a pensione quando contraggono matrimonio. La perdita del diritto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il matrimonio è celebrato.

Il carico familiare dell'iscritto o del pensionato è accertato sulla base delle norme vigenti in materia di assegni familiari alla data del decesso dell'iscritto o del pensionato.

L'ente può chiedere a tutti i titolari di pensione, anche periodicamente, la presentazione di documenti comprovanti lo stato civile.

La pensione ai familiari superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione goduta dal pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto se avesse maturato, alla data del decesso, i requisiti prescritti dalla presente legge per la liquidazione della pensione di invalidità:

1) sessanta per cento per un superstite;
2) ottanta per cento per due superstiti;
3) cento per cento per tre o più superstiti.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti è attribuita ai medesimi in parti uguali.

Nel caso di variazione della composizione del nucleo superstiti, la pensione è riliquidata secondo la nuova composizione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

ABBIATI GRECO CASOTTI. Secondo quanto disposto nell'articolo la pensione di riversibilità non è concessa nei casi in cui il matrimonio, la legittimazione o la adozione siano avvenuti posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto. Ho il dubbio che si tratti di una disposizione arretrata rispetto alla legge dell'INPS.

ROBBA. Anche a mio parere, quanto disposto con questo articolo è peggiorativo nei confronti degli aventi causa rispetto al trattamento pensionistico dell'INPS.

PRESIDENTE. La legge n. 153, concernente la revisione dei trattamenti pensionistici dell'INPS, prevede che non si ha diritto alla pensione di riversibilità quando, dopo la liquidazione della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a settantadue anni e il matrimonio sia durato meno di due anni .

Conseguentemente, a mio giudizio, tale legge è più restrittiva.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 22.

(*È approvato*).

Art. 23.

(*Liquidazione e pagamento delle pensioni*)

La pensione è richiesta all'ente con domanda scritta.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nelquale è presentata la domanda.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compia il sessantacinquesimo anno di età, oppure, in mancanza del requisito di iscrizione e di contribuzione, dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione del requisito stesso.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dello iscritto o del pensionato.

In caso di ritardata presentazione della domanda sono dovuti gli arretrati, senza interessi, con un massimo di due annualità.

La pensione annua è pagata in tredici rate uguali: una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festività natalizie.

(*È approvato*).

Art. 24.

(*Liquidazione in capitale*)

Il consulente del lavoro, che cessa di essere iscritto all'ente per cancellazione dall'albo professionale prima del conseguimento del diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione di un capitale pari all'importo, senza interessi, dei contributi personali annui da esso versati e delle quote di contributi eventualmente registrate a suo nome in conformità al successivo articolo 32.

Qualora nella predetta ipotesi il consulente del lavoro abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, esso può chiedere la liquidazione di un capitale pari al montante composto dai contributi personali annuali da esso versati, calcolato al saggio di interesse annuo del 4,50 per cento, e la liquidazione delle quote di contributi eventualmente registrate a suo nome in conformità al successivo articolo 32.

In caso di morte dell'iscritto prima che abbia conseguito il diritto a pensione, i familiari superstiti, indicati nel precedente articolo 22 possono chiedere la liquidazione di un capitale, il cui importo è determinato con i criteri indicati nel comma precedente.

Nel caso di concorso di più superstiti, la divisione dell'indennità è fatta per capi. Le quote dei minori sono versate a chi esercita la patria potestà o la tutela.

VIGNOLO. A mio avviso, la disposizione contenuta nel secondo comma del presente articolo, in particolare la previsione di un saggio di interesse annuo del 4,50 per cento, non corrisponde ai criteri seguiti per tutti gli altri fondi, a cominciare dall'INPS. Tutt'al più mi pare che sia previsto per gli altri fondi lo spostamento da un fondo all'altro oppure il rimborso di quanto versato qualora non venga acquisito il diritto a pensione.

Non comprendo poi quanto stabilito, sempre nel secondo comma, nell'ultima parte: « e la liquidazione delle quote di contributi eventualmente registrate a suo nome in conformità al successivo articolo 32 ». Posso capire che esista il diritto di chiedere il rimborso di ciò che il cittadino ha versato a titolo personale, ma non di ciò che è stato versato da altri.

BISANTIS. Nell'ultimo comma è stabilito che « Nel caso di concorso di più superstiti, la divisione dell'indennità è fatta per capi. Le quote dei minori sono versate a chi esercita la patria potestè o la tutela ». Nel precedente testo, era detto, invece, che « Le quote dei minori sono liberamente versate a chi esercita la patria potestà o la tutela ». Qual è la ragione per la quale nel nuovo testo

è stata eliminata la parola « liberamente »? Si è ritenuto probabilmente che essa fosse superflua. In realtà si trattava di una utile precisazione. Trattandosi infatti di liquidazione in capitale, per la riscossione è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale. E la parola « liberamente », dunque, stava a significare che l'ente erogatore della indennità, poteva pagarla a chi esercita la patria potestà o la tutela senza far ricorso al tribunale.

Tuttavia io sono dell'opinione di non innovare la disciplina prevista dal Codice civile, lasciando che l'interessato si rivolga al magistrato, e di sopprimere pertanto l'ultimo periodo dell'articolo.

V A L S E C C H I , *relatore*. Per quanto riguarda il concorso di più superstiti, ritengo anch'io preferibile che questa materia sia regolata secondo la normativa del codice civile. Pertanto, al quarto comma, andrebbe soppresso il periodo: « Le aliquote dei minori sono versate a chi esercita la patria potestà o la tutela ».

P R E S I D E N T E . Al primo comma di questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Al secondo comma, il senatore Vignolo ha presentato due emendamenti, il primo tendente a sopprimere le parole: « calcolato al saggio di interesse annuo del 4,50 per cento »; il secondo, tendente a sopprimere le parole: « e la liquidazione delle quote di contributi eventualmente registrate a suo nome in conformità al successivo articolo 32 ».

R O B B A . A mio parere, la liquidazione del contributo eventualmente registrato andrebbe concessa, perchè si tratta di un lavoro compiuto dal consulente.

P R E S I D E N T E . Faccio però notare che nell'articolo 32 è stabilito che « la registrazione ha fini contabili e non accende credito dell'iscritto verso la gestione ».

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I . Sulla base della modifica proposta al secondo comma dal senatore Vignolo, andrebbe modificato, per coordinamento, anche il primo comma, nel quale dovrebbero pertanto essere soppresse le parole: « e delle quote di contributi eventualmente registrate a suo nome in conformità al successivo articolo 32 ».

R I C C I . Nell'articolo 32 è previsto che una quota del 60 per cento dell'importo dei contributi per marche versati in ciascun esercizio è registrata a nome dell'iscritto versante, ma che questa registrazione ha solo fini contabili e non accende credito dell'iscritto verso la gestione.

Se le cose stanno così, è evidente che non si possono restituire all'iscritto che abbia raggiunto il limite d'età senza avere il diritto alla pensione le predette quote dei contributi accreditate a suo nome.

T O R E L L I . A mio avviso l'articolo 32 a cui si fa riferimento nel presente articolo 24, ci dà la possibilità di risolvere il problema. Nel primo comma di tale articolo, infatti, è detto: « Una cifra pari al 60 per cento dell'importo dei contributi per marche versati in ciascun esercizio è registrata a nome dell'iscritto versante ». E, nel successivo secondo comma, si legge: « I contributi versati in conformità al presente articolo fanno parte delle entrate ordinarie della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente ».

Questo secondo comma, in particolare, taglia la testa al toro in quanto se ne deduce che si deve restituire semplicemente ciò che rappresenta il contributo individuale mentre tutto il resto rimane all'ente; altrimenti si potrebbe giungere all'assurdo che, a forza di prelievi, vengano a mancare i fondi per le prestazioni.

R I C C I . Che cosa rimane del significato di montante composto se vengono tolti gli interessi?

R O B B A . L'articolo 24 presenta due commi, uno integrativo dell'altro. Il primo prevede il caso in cui il consulente del lavoro sia cancellato dall'albo professionale prima del conseguimento del diritto a pensione; il

secondo prevede l'ipotesi che ciò avvenga quando il consulente del lavoro abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età: ed in questo caso gli viene liquidata una cifra superiore a quella stabilita con le disposizioni del comma precedente.

Il concetto dell'articolo va visto in questa luce, altrimenti liquidiamo nello stesso modo sia colui che ha meno di sessantacinque anni che l'altro. Nel secondo comma si parla di montante in quanto si riconosce un interesse, altrimenti non avrebbe alcun significato.

V A L S E C C H I , *relatore*. Le considerazioni del collega Robba mi trovano pienamente consenziente. Sono dell'avviso infatti che è necessario fare una distinzione fra colui che esce dall'albo in quanto ha raggiunto i sessantacinque anni e, di conseguenza, non può svolgere più la sua professione di consulente del lavoro, e colui invece che tale età non ha raggiunto. Al primo liquiderei anche le marche e ciò per rispettare il principio di equità.

In ultima nalisi, non insisto tanto sulla quota dell'interesse del 4,50 per cento, quanto sulle marche che sono il frutto del suo lavoro.

V I G N O L O . Ciò che lei dice è comprensibile, ma le marche non sono versate da lui!

R O B B A . Nell'articolo 37 del disegno di legge è prevista la facoltà per colui che non ha maturato ancora il diritto a pensione, di richiedere il riscatto. Perciò, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, l'interessato dovrebbe optare o per il riscatto o per la liquidazione. Conseguentemente, non si può stabilire che coloro che hanno raggiunto il sessantacinquesimo anno di età « devono » avere la liquidazione, bensì « possono », dal momento che hanno facoltà di optare per l'una o per l'altro.

R I C C I . Il riscatto riguarda coloro che esercitano l'attività da un certo numero di anni e che possono riscattare anche il periodo precedente al fine di anticipare il pensionamento. Negli ordinamenti previdenziali esiste il principio secondo il quale, colui che cessa l'attività lavorativa per dedicarsi, ad esempio, ad un'attività autonoma, può chiedere di proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria. A questo punto scatta un meccanismo in base al quale la quota di contributi versati nell'assicurazione obbligatoria non è persa, secondo il principio della mutualità, qualora l'interessato prosegua l'assicurazione volontariamente.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, rimane stabilito che l'articolo 24 è accantonato, in relazione a quanto stabiliremo in sede di esame degli articoli 31, 32 e 37.

Passiamo all'articolo 25:

Art. 25.

(*Assistenza sanitaria*)

L'ente presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari con gestione e contabilità separate, a mezzo di convenzioni con enti pubblici che già provvedono all'assistenza malattia.

All'assemblea dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente.

In ogni caso devono essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche che chirurgiche, nonchè gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

Come anch'io avevo suggerito in sede di discussione generale, questo articolo 25 modifica il testo del vecchio articolo 22 del disegno di legge, con il quale si dava facoltà all'ente di gestire in proprio una assicurazione malattia e infortunio.

V I G N O L O . Poichè è prossima l'attuazione della riforma sanitaria, ritengo che questo articolo, così come il successivo articolo 26, debba essere eliminato da questo Capo II, per essere inserito, al termine del disegno di legge, nella veste di norma transitoria.

R I C C I . La proposta del senatore Vignolo riflette anche una mia precedente preoccupazione che ora però non dovrebbe più sussistere, in quanto al momento dell'entrata in vigore del Servizio sanitario nazionale dovrà essere approvata una norma che sopprima le varie casse mutue e tutti gli organismi che effettuano l'assistenza sanitaria a particolari categorie. Questa norma abrogatoria sarà senz'altro inserita nel disegno di legge per la riforma sanitaria, per cui non vi è ragione per cui non si debba approvare ora questo articolo 25. Noi ci siamo giustamente preoccupati che non venisse istituito in questo momento un nuovo ente di assistenza di malattia, obiettivo che è stato appunto raggiunto con questo articolo, che stabilisce che l'ente presta l'assistenza sanitaria a mezzo di convenzioni con enti pubblici che già provvedono all'assistenza malattia.

M A G N O . Il senatore Vignolo non ha chiesto la soppressione dell'articolo 25, ma il suo trasferimento, quale norme transitoria, alla fine del disegno di legge. E non vi è dubbio che in effetti si tratta di una norma transitoria.

P R E S I D E N T E . Nella prospettiva della prossima aprovazione della riforma sanitaria, il senatore Vignolo ha proposto che gli articoli 25 e 26 siano tolti dal capitolo II e inseriti, con eventuali modifiche, alla fine del disegno di legge sotto il titolo IV. Il senatore Ricci sostiene, invece, che i due articoli possono rimanere in questo capo, in quanto il disegno di legge sulla riforma sanitaria conterrà una norma abrogatoria di tutte le gestioni di malattia.

Per parte mia, faccio presente che il testo degli articoli 25 e 26 si rifà, nello spirito e nel contenuto, a quanto abbiamo già approvato, per esempio, per i commercialisti.

V A R A L D O . Vorrei sapere se sono previste entrate destinate all'assistenza sanitaria.

T O R E L L I . Sì, nell'ultimo comma dell'articolo 28.

P R E S I D E N T E . La prima questione da decidere è questa.

V I G N O L O . Non nego che le considerazioni fatte dal senatore Ricci, da un punto di vista formale siano abbastanza obiettive. Ad ogni modo, io mi richiamo allo spirito del provvedimento al nostro esame e ripeto quanto detto altre volte: noi giungeremo alla conclusione dell'*iter* di questo disegno di legge quando la riforma sanitaria sarà già avviata. È opportuno pertanto fare riferimento alla riforma stessa stabilendo chiaramente il carattere transitorio delle disposizioni contenute negli articoli 25 e 26; il che si ottiene soprattutto spostando i due articoli alla fine. Si potrebbe dire: « Fino a quando non sarà attuoto il servizio sanitario nazionale », eccetera.

P R E S I D E N T E . È molto difficile varare anche delle norme transitorie riferendosi ad ipotesi che sappiamo politicamente valide, ma che legislativamente non esistono, cioè non sono state ancora tradotte in norme giuridiche, in realtà dell'ordinamento giuridico.

V A L S E C C H I , *relatore*. Desidero soltanto aggiungere a quanto detto dal Presidente, che tutte le leggi sono transitorie fin quando non entra in vigore un'altra legge che le sopprime. Perciò, anche per ragioni tecnico-legislative, sono del parere di mantenere l'articolo così com'è.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono dello stesso avviso del relatore.

V I G N O L O . Presento insieme a miei colleghi del Gruppo comunista un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 25 presentato dal senatore Vignolo.

(*Non è approvato*).

ABBIATI GRECO CASOTTI. Nel primo comma dell'articolo 25 è detto che l'ente presta l'assistenza a mezzo di convenzioni con enti pubblici che già provvedono all'assistenza malattia. È possibile inserire la norma già prevista per altre categorie mediante la quale tali convenzioni devono essere approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale? Ciò al fine di avere almeno una forma di controllo.

PRESIDENTE. In analogia a quanto stabilito, allo stesso riguardo, nell'articolo 17 della legge riguardante i commercialisti, là dove è detto: « e dovrà essere approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale », propongo un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 25, tendente ad inserire una uguale formulazione.

VALSECCHI, *relatore*. Continuiamo a caricare il Ministero del lavoro di compiti nuovi costringendolo ad un lavoro massacrante che non gli permette di assolvere a tutti gli impegni.

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il senatore Valsecchi ha ragione.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 25.

(*È approvato*).

Art. 26.

(*Prestazioni sanitarie*)

L'iscrizione alla gestione prevista dal precedente articolo è obbligatoria per i consulenti del lavoro, e per i familiari a carico indicati nel primo e secondo comma del precedente articolo 22 che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza malattia.

Le prestazioni spettano, nei casi di malattia od infortunio, quando l'iscritto sia in regola con il versamento dei contributi.

(*È approvato*).

Art. 27.

(*Assistenza varia*)

L'ente può erogare provvidenze a favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari, che versino in condizioni di bisogno determinate da circostanze e situazioni di particolare gravità, secondo norme stabilite dal consiglio di amministrazione.

Ai relativi oneri si provvede per ogni esercizio secondo uno stanziamento, all'uopo costituito nel bilancio preventivo, che non può superare il dieci per cento del gettito dei contributi personali degli iscritti per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Come avevo già preannunciato in sede di discussione generale, propongo, al secondo comma, un emendamento, tendente a sostituire alle parole « dieci per cento » le altre: « due per cento ».

VALSECCHI, *relatore*. Anche se il dieci per cento può apparire eccessivo, la cifra del due per cento proposta dal Presidente è veramente esigua, a mio parere. Proporrei pertanto di sostituire alle parole « dieci per cento » le altre: « cinque per cento ».

VIGNOLO. Il problema non deve, a mio parere, riferirsi esclusivamente all'entità della cifra, ma in via primaria deve investire i criteri e le modalità in base ai quali queste cifre vengono erogate.

Comunque mi sembrerebbe opportuno che l'esame di questo articolo fosse rinviato, anche al fine di esaminarlo congiuntamente agli articoli 1 e 3, che sono stati accantonati.

TORELLI. L'articolo 3 stabilisce che l'ente ha lo scopo di attuare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza in favore degli iscritti e dei loro familiari.

L'esame di questo articolo era stato accantonato in relazione alla decisione che la Com-

missione avrebbe assunto in sede di esame degli articoli 25 e 26, che abbiamo testè approvati. Dobbiamo quindi ritenere implicitamente approvato anche l'articolo 3 nel testo proposto dal relatore. In questo articolo 27 non si parla di assistenza sanitaria, ma di assistenza varia integrativa. Quindi mi dichiaro contrario alla proposta di rinvio formulata dal senatore Vignolo.

Il senatore Vignolo ha poi posto il problema dei criteri in base ai quali verranno erogate queste somme. È un rilievo interessante, ma è evidente che non si possono in questa sede ipotizzare i vari casi. Possiamo solo stabilire dei criteri generali, ed infatti nel primo comma si fa esplicito riferimento a « condizioni di bisogno determinate da circostanze e situazioni di particolare gravità ».

Riguardo alle modalità di erogazione, ritengo però che debba essere specificato che la facoltà di erogazione spetta al consiglio di amministrazione. Propongo pertanto un emendamento, tendente a sostituire alle parole: « L'ente può erogare provvidenze » le altre: « Il consiglio di amministrazione può erogare provvidenze ».

Infine, in merito alla percentuale, ritengo che quella proposta dal Presidente sia eccessivamente esigua: io propongo il quattro per cento.

R I C C I . Come ho già avuto occasione di dire, a mio parere gli articoli 25 e 26 e l'articolo 27 dovrebbero far parte di capi diversi: il primo intitolato « trattamenti di malattia », il secondo « assistenza ». Gli articoli investono infatti argomenti che sono, dal punto di vista giuridico, sostanzialmente diversi. Comunque su questo mi rimetto alla Commissione.

Per quanto riguarda il merito dell'articolo 27, poichè il concetto di bisogno è molto elastico, ritengo che esso debba essere abolito. Propongo pertanto il seguente emendamento, tendente a sostituire alle parole « che versino in condizioni di bisogno determinate da circostanze e situazioni » le altre: « in circostanze e situazioni ».

V A R A L D O . Sono contrario alla soppressione delle parole « che versino in condizioni di bisogno », proposta dal senatore Ricci.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I . Anche a mio giudizio, invece, il concetto di bisogno deve essere soppresso.

P R E S I D E N T E . Anche a mio parere, le erogazioni devono essere effettuate dal consiglio di amministrazione.

V A L S E C C H I , *relatore*. C'è il rischio però che ogni volta si debba convocare il consiglio di amministrazione.

P R E S I D E N T E . No, in quanto abbiamo già stabilito che venga convocato periodicamente.

V A L S E C C H I , *relatore*. Facciamo la ipotesi che un individuo giunga alla fine del periodo di degenza ospedaliera in quanto sono scaduti i termini. C'è la necessità di intervenire con un provvedimento immediato tendente a prolungare l'assistenza ospedaliera. Ma se dobbiamo aspettare la convocazione del consiglio di amministrazione che, per esempio, si riunisce ogni due mesi, come facciamo?

P R E S I D E N T E . Esiste il principio delle delibere d'urgenza!

B O N A T T I . Se ci soffermassimo ancora a discutere sul « dieci per cento » — che equivale a sottrarre all'assistenza ospedaliera, all'assistenza farmaceutica ben 200 milioni — sarebbe da chiedersi se è possibile sostenere che il disegno di legge tende ad assicurare la previdenza e l'assistenza agli aventi diritto.

Noi andremmo contro lo scopo ed il fine del provvedimento stesso. Conseguentemente, nel caso che l'articolo 27 dovesse rimanere nella sua stesura attuale, dichiaro che voterò contro l'intero provvedimento per una questione di principio e di ordine morale.

Propongo perciò che al primo comma, dopo le parole « di particolare gravità », sia-

no aggiunte le altre: « per malattia o infortunio ». In questo caso posso accettare la proposta del presidente di sostituire il dieci con il due per cento.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento presentato dal senatore Torelli tendente a sostituire le parole: « L'ente può erogare provvidenze » con le altre: « Il consiglio di amministrazione può erogare provvidenze ».

(*È approvato*).

Passiamo ora all'emendamento presentato dal senatore Ricci, che propone di sostituire alle parole: « che versino in condizioni di bisogno determinate da circostanze e situazioni di particolare gravità », le altre: « in circostanze e situazioni di particolare gravità ».

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Propongo un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « in condizioni di » l'altra: « accertato ».

R I C C I. Ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente ad aggiungere dopo le parole: « in condizioni di », l'altra: « accertato ».

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'emendamento presentato dal senatore Bonatti, tendente ad aggiungere dopo la parola: « gravità » le altre: « per malattia o infortunio ».

V A L S E C C H I , *relatore.* Mi dichiaro contrario a questo emendamento, anche perchè esso, tra l'altro, è in contrasto con le norme che regolano l'assistenza varia integrativa di tutti gli altri istituti. Vi sono una infinità di casi che meritano assistenza, ma che non si riferiscono a malattia o infortunio.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Secondo la dizione proposta dal senatore Bonatti, sarebbe rimasto escluso, per esempio, anche chi avesse avuto la casa distrutta nel terremoto di Tuscania.

V A R A L D O . Limitando l'assistenza integrativa ai casi di malattia, si stabilirebbe in proposito una normativa diversa da quella in vigore per tutti gli altri istituti, il che contrasterebbe con quanto ci eravamo proposti concordemente all'inizio.

R I C C I . La finalità dell'assistenza integrativa è proprio quella di intervenire in casi di particolari circostanze che esorbitano dalle normali forme d'intervento. Riporto due casi accaduti che possono servire di esempio: a seguito di un incidente automobilistico, una persona è morta e l'altra è rimasta ferita; vi è stata una causa e il ferito è stato condannato a pagare 17 milioni di lire in favore degli eredi del deceduto. L'Ente di assistenza al quale il ferito apparteneva ha deliberato in via del tutto eccezionale un contributo di un milione di lire.

L'altro esempio, si riferisce ad un fatto personale. Nel lontano 1949, a causa di una alluvione, mi ritrovai con la famiglia in mezzo alla strada. Il mio istituto, senza che io ne avessi fatto richiesta, deliberò un contributo in mio favore di centomila lire. Vi confesso che in quella particolare circostanza di eccezionale gravità tale cifra fu graditissima.

B I S A N T I S . Sono contrario all'emendamento, in quanto l'assistenza prevista nel presente articolo non si riferisce solo a determinati casi, nè possiamo sopprimere un principio già esistente in altre leggi concernenti materie analoghe.

Un caso particolare potrebbe essere rappresentato dal consulente del lavoro con a carico un numeroso nucleo familiare che non dispone di mezzi sufficienti di sostentamento.

B O N A T T I . Con tutta probabilità mi sono espresso male. Io non faccio mai il processo alle intenzioni nè vado alla ricer-

ca dell'imputato anche quando non c'è il reato. Sarei disposto anche a ritirare il mio emendamento, ancorchè venisse approvata la proposta del presidente circa la percentuale a disposizione del consiglio di amministrazione per quel tipo di assistenza che non dovrebbe superare, a mio parere, il tetto dei venti milioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento da me presentato per sostituire al primo comma le parole: « secondo norme stabilite dal consiglio di amministrazione », con le altre: « secondo norme approvate dall'assemblea dei delegati ».

(*È approvato*).

Per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 27, sono stati presentati tre emendamenti tendenti a modificare la percentuale attualmente prevista del dieci per cento: il senatore Torelli propone il quattro per cento, il relatore il cinque per cento ed il sottoscritto il due per cento.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole alla proposta del quattro per cento.

V A L S E C C H I , *relatore.* Ritiro l'emendamento da me presentato.

P R E S I D E N T E . Ritiro anche il mio emendamento. Metto quindi ai voti l'emendamento presentato dal senatore Torelli tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « il dieci per cento », con le altre: « il quattro per cento ».

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'intero articolo 27 che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 27.

Il consiglio di amministrazione può erogare provvidenze a favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari che versino in condizioni di accertato bisogno determinato da circostanze o situazioni di particolare gravità secondo norme approvate dall'assemblea dei delegati.

Ai relativi oneri si provvede per ogni esercizio secondo uno stanziamento, all'uopo costituito nel bilancio preventivo, che non può superare il quattro per cento del gettito dei contributi personali degli iscritti per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti.

(*È approvato*).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT ENRICO ALFONSI